

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO  
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DICAMPOFRANCO  
ACCORDO ECONOMICO - ANNO 2020**

**ART 1 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020**

La determinazione annuale delle risorse finanziarie da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto (di seguito denominato "fondo") è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 con validità dal giorno successivo. Le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dall'art. 67 del nuovo contratto collettivo nazionale che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo.

Il CCNL 2016-2018 prevede, con riferimento alle risorse stabili, il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa.

L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che *"a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 .... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative...confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*.

L'art. 67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o

strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari.

Le risorse variabili possono essere rese disponibili nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di opportuni apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale.

L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*. L'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*.

La dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*.

Sul punto, tuttavia si richiama la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017, ritenendo a tal fine cautelativo limitare l'incremento complessivo delle risorse, ivi incluse quelle di cui alla dichiarazione congiunta n.5, ad un importo complessivo non superiore a quello risultante dalla costituzione del fondo dell'anno 2016.

Sulla materia della costituzione del Fondo risorse decentrate è intervenuto, altresì, l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), che, nell'ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, ha previsto, al comma secondo ultimo paragrafo, che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in*

diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”.

Con il D.P.C.M. 17/03/2020 è stato precisato che, in ogni caso rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento a partire dal 2020 sia inferiore al 2018. Delle indicazioni operative sono contenute nella nota prot. n. 179877 dell'1.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale è stata illustrata la procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina anche per i Comuni;

Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito per l'anno 2020 con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. gen. 1324 del 29.12.2020, distinguendo le risorse economiche “stabili” dalle risorse economiche “variabili”. Si riporta qui di seguito i prospetti relativi al Fondo risorse decentrate ove risultano distinte le risorse stabili, dalle risorse variabili:

DESCRIZIONE	2020
-------------	------

### RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2020

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	68.706
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	4.326
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	1.974
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	801
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUP1 (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	-
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	-
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-
	-
	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	-
DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)	-
	75.807

**RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE**

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) <sup>(2)</sup>	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) <sup>(3) * (4)</sup>	-
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	2.957
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	<b>2.957</b>

**RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE**

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	1.910
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	6.510
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) <sup>(5) (7)</sup>	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) <sup>(6)</sup>	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	<b>8420</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILE</b>	<b>11.377</b>
<b>TOTALE</b>	<b>87.184</b>

**TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO****78.764****IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'****0****IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)****78.764****Controllo limite 2016 (Corte dei conti della Puglia deliberazione 05 luglio 2018 n.99)****-0****Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b) ) (8)****6.301**

## ART 2 UTILIZZO RISORSE STABILI

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti punti:

### 1. PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE - ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 68 del C.C:N.L. del 21 maggio 2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per l'importo di **€ 30.306,00**

### 2. PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2020, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.0.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Egualmente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro. 

Per l'anno 2020 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili e storicizzate sono pari a **€ 11.415,00** 

### 3. PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO

L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995 per il personale degli asili nido legata alle specifiche mansioni che in generale caratterizzano il profilo professionale del personale educativo (lo svolgimento di attività educative) **€ 4.277,00** 

### 4. INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018) **€ 0,00**

### 5. PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare le seguenti indennità:

1. **L'INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ** in applicazione di quanto previsto dall'art. 70 quinquies del CCNL del 21.5.2018 va correlata allo svolgimento di compiti che comportano specifiche responsabilità allo scopo di garantire la differenziazione del trattamento economico in coerenza con lo svolgimento di prestazioni differenziate e compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti del

contratto 2016/2018. In riferimento a quanto previsto dall'art. 70-quinquies del contratto 2016/2018, i responsabili di posizione organizzativa individuano quelle posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento di incarico di specifica responsabilità deve essere scritto ed adeguatamente motivato.

Le fattispecie alle quali i responsabili dovranno fare riferimento sono le seguenti:

- a) responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare complessità che necessitano l'ausilio di più professionalità;
- b) responsabilità di procedimenti complessi ed a conduzione fasica;
- c) coordinamento di risorse umane;
- d) responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività di studio, analisi, verifica e la redazione di atti e/o relazioni e progetti non standardizzati, anche riconducibili ai ruoli di cui al D.Lgs. 50/2016, purché tali funzioni risultino formalmente assegnate e comportino la sottoscrizione degli atti elaborati;
- e) responsabilità di funzioni di particolare impegno professionale che comportano attività correlate al trattamento di persone disabili o comunque non autosufficienti;
- f) attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
- g) gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto, ancorché senza poteri decisionali;
- h) responsabilità attinenti alla redazione ed invio di dati statistici, tenuta di contatti o relazioni con altre Amministrazioni o Imprese;
- i) funzioni sostitutive del Responsabile incaricato di posizione organizzativa.

L'importo dell'indennità è proporzionato secondo i seguenti criteri di natura quantitativa e qualitativa:

- a) importo pari a 1.000,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nella cat. D per i quali ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) almeno tre delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti di cat. C per i quali ricorrono almeno quattro delle condizioni di cui al comma precedente;
- b) importo pari a €. 700,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nella cat. D quando ricorrano contemporaneamente (per lo stesso lavoratore) almeno due delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti di cat. C per i quali ricorrono almeno tre delle condizioni di cui al comma precedente;
- c) importo pari a €. 500,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nella cat. C per i quali ricorrono almeno due delle condizioni di cui al comma precedente e per i dipendenti inquadrati nella cat. B per i quali ricorrono almeno tre delle condizioni di cui al comma precedente;
- d) importo pari a €. 300,00 annui lordi per i dipendenti inquadrati nella cat. B per i quali ricorrono almeno tre delle condizioni di cui al comma precedente.

L'indennità verrà erogata, previa certificazione del Responsabile di P.O., della competente Area, in merito alla permanenza dei requisiti inerenti i compiti particolarmente onerosi o che comportano specifiche responsabilità previste dalla normativa riguardante l'istituto e sempre in presenza di adeguata destinazione nel fondo per l'anno di riferimento.

Specifiche responsabilità

<b>Area amministrativa</b>	
n. 1 Categoria C	Euro 1.000,00
n. 1 Categoria C	Euro 700,00
n. 1 Categoria C	Euro 500,00
<b>Area Finanziaria</b>	
n. 1 Categoria C	Euro 1.000,00

n. 1 Categoria C	Euro 700,00
n. 1 Categoria B	Euro 500,00
<b>Area Tecnica</b>	
n. 3 Categoria C	Euro 1.000,00
n. 1 Categoria B	Euro 500,00
n. 1 Categoria B	Euro 300,00
<b>Area Vigilanza</b>	
n. 1 Categoria C	Euro 1.000,00

Tale indennità, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà essere riproporzionata in relazione all'impegno orario dedotto in contratto e spetterà solo per i casi di effettiva presenza in servizio.

**Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari ad € 9.200,00.**

2. **L'INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ** di importo pari a €. 350,00 annui lordi, compete al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, per compensare:

- le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

La proposta di riconoscimento del compenso viene fatta, con apposita e motivata richiesta, dal responsabile della posizione organizzativa interessata, sulla base delle risorse assegnate in sede di programmazione.

Non è consentita l'erogazione di due o più compensi di lavori volti a remunerare la stessa condizione di lavoro. Ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale sostanzialmente diversa.

L'importo della indennità, le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	Importo dell'indennità	Numero addetti	Somma prevista
Servizi anagrafici /Stato civile	€ 300,00	N. 2	€ .600,00
Protezione Civile	300,00	n. 1	€ 300,00
Messi Notificatori	€ 100,00 per atti notificati superiori ad 1 ed inferiori a 30 € 200,00 per atti notificati da 31 a 100 € 300,00 per atti notificati superiori a 101	n. 5	€ 1.500,00
Archivista			900,00
<b>Totale</b>			<b>€ 2.400,00</b>

**Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari ad .....€ 2.400,00.**

**3. L'INDENNITÀ CORRELATA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO** ai sensi dell'art. 70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni ed è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività secondo i seguenti criteri:

**Criteri pesatura:**

1. Pesatura del rischio in base all'indice di rischio che il documento unico di valutazione rischi (DUVR) attribuisca all'attività svolta o alle condizioni del suo svolgimento:
  - a) indice di rischio basso (peso causale 1)
  - b) indice di rischio medio (peso causale 2)
  - c) indice di rischio alto (peso causale 3)
  
2. Pesatura del maneggio valori in base all'incarico finanziario contabile ricoperto:
  - a) economi (peso causale 3)
  - b) agenti contabili (peso causale 2)
  - c) riscuotitori speciali, servizi cassa (peso causale 1)
  - d) nessun maneggio valori (peso causale 0).
  
3. Pesatura del disagio in base alla descrizione dell'attività svolta:
  - a) nessuna condizione di disagio (**peso causale 0**);
  - b) disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario di lavoro per il al personale che sia chiamato a prestazioni lavorative, svolte di norma in orari non coincidenti con gli ordinari orari di servizio (**peso causale 2**)
  - c) elevato grado di disagio correlato alla prestazione di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare nonché le particolari condizioni di stress, connesse alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato (**peso causale 2**);
  - d) disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale (**peso causale 2**);
  - e) ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici, con disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio: (**peso causale 2**).

Rischio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto		
Pesatura rischio	1	2	3		
Maneggio Valori	Nessun maneggio valori	Agenti pagatori	Sostituti economi	Economi	
Pesatura	0	1	2	3	
Disagio	Disagio tipo A	Disagio tipo B	Disagio tipo C	Disagio tipo D	Disagio tipo E
Pesatura	0	2	2	2	2

**Criteri per il calcolo dell'indennità**

Vanno sommati i valori dei pesi delle 3 causali e dell'indice dell'Ente  
La somma dei pesi determina in quale fascia si trova il valore dell'indennità

Peso delle 3 causali	Fascia indennità
1	€ 1,50
2	€ 2,00
3	€ 2,50

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profili professionali	Numero unità di personale	Peso delle 3 causali	Fascia indennità
Addetti alla cucina	4	2	2,00
Inserviente asilo nido/mensa scolastica	4	1	1,50
Autista scuolabus	1	2	2,00
Economo	1	3	2,50
Sostituto economo	1	2	2,00
Addetti alla manutenzione con utilizzo attrezzi meccanici	2	2	2,00
Altri addetti alla manutenzione	2	1	1,50

**Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari ad .....€ 3.101,50.**

**4. L'INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ**, in applicazione dell'art. 24 del CCNL del 21.5.2018, viene corrisposta:

- in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'Ente non differibili e riferite a servizi essenziali.
- la reperibilità va preventivamente comunicata all'Ufficio Personale, nonché a tutti gli organi interni ed esterni interessati, almeno con cadenza mensile;
- viene è quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno, frazionata in rapporto all'effettiva consistenza oraria del turno.
- Il dipendente non può essere adibito a più di 8 turni mensili.
- Tale indennità è corrisposta dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti.

**Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per il personale dell'Ufficio Protezione Civile e per i Servizi Demografici/Stato Civile per un importo pari ad € 9.192,17 per come qui di seguito indicato**

Servizio	Numero addetti	Somma prevista
Ufficio Protezione Civile	N.6	€ 7.394,75
Servizi Demografici/Stato Civile	N. 2	€ 1.797,42
<b>Totale</b>		<b>€ 9.192,17</b>

**5. L'INDENNITÀ PER ATTIVITÀ PRESTATATA IN GIORNO FESTIVO**, in applicazione dell'art. 24, del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta ai dipendenti che per particolari esigenze di servizio prestano la propria attività in giornata festiva.

**Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono pari ad € 1.550,00 e sono destinate al personale che ha assicurato l'apertura domenicale del cimitero comunale e/o servizio di vigilanza .**

Servizio	Numero addetti	Somma prevista
Cimitero Comunale	N. 3	€ 900,00
Polizia Municipale	N. 2	€ 650,00

**6. - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE, in applicazione dell'art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018** compete al personale di polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza in via continuativa, intesi come attività che si svolgono in ambienti esterni alla sede del comando.

L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio.

La misura dell'indennità, tenuto conto delle condizioni di svolgimento del servizio di polizia locale nel territorio del Comune di Campofranco, viene concordata in € 3,00 al giorno.

L'indennità viene corrisposta solo per le giornate di effettivo servizio esterno risultanti dall'attestazione mensilmente rilasciata dal Responsabile del servizio. Ai fini dell'erogazione si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) nel corso del mese il dipendente deve svolgere almeno 6 giorni di servizio esterno, anche non continuativi;
- b) la durata minima giornaliera di servizio esterno non può essere inferiore a 3 ore;
- c) non rileva ai fini della corresponsione dell'indennità la durata della giornata lavorativa, né le mansioni svolte all'esterno, tuttavia e fermo restando quanto previsto alla lettera b), in caso attività esterna inferiore all'ordinario orario di lavoro qualunque ne sia la causa (part-time, permessi, recuperi, riduzione orario o altro), l'indennità viene riproporzionata. L'orario di lavoro si considera tuttavia raggiunto anche con lavoro straordinario o recupero permessi/assenze.

Ai fini della individuazione del personale avente diritto all'indennità si fa riferimento alle relazioni di servizio giornaliero del personale di polizia municipale dal quale si desumono i nominativi del personale impegnato in servizi esterni di vigilanza, nonché agli ordinari strumenti di controllo della presenza in servizio (timbratura badge, autorizzazione lavoro straordinario).

**Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono pari ad € 453,00 e sono destinate al personale che**

Servizio	Numero addetti	Somma prevista
Polizia Municipale	N. 2	€ 453,00

### **ART 3 UTILIZZO RISORSE VARIABILI**

**Le risorse variabili di seguito individuate sono utilizzate nel rispetto delle norme che le finanziano e nei limiti degli importi indicati.**

- 1. INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, COME MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016, N.8.**

**Importo**

**€ 6.510,00**

Le somme per gli incentivi per funzioni tecniche saranno liquidate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Comunale approvato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni recepitomnella Regione Siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n.8 approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 73 del 3 ottobre 2018.

Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso il Comune di Campofranco.

Partecipano alla ripartizione del fondo:·

- a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art 21 del Codice dei contratti pubblici;
- b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico- amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

## 2. LAVORO STRAORDINARIO

**Importo € 1.000,00**

Le prestazioni di lavoro straordinario sono volte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

Per esigenze ed attività al di fuori dell'orario di lavoro, ove preventivabili, si deve fare fronte con l'istituto della flessibilità oraria, mentre occorre corrispondere adeguato riposo compensativo in caso di straordinario effettuato nelle giornate di reperibilità, previo consenso del lavoratore interessato.

Nell'ipotesi di lavoro straordinario non preventivabile e non retribuibile per mancanza di fondi, sarà corrisposto al dipendente, previo consenso, il permesso compensativo rapportato alle ore realmente effettuate e autorizzate.

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse per l'anno 2020:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' – ANNO 2019		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Art. 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Progressioni economiche anni precedenti	€ 30.306,00
Art. 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Indennità di comparto	€ 11.415,00
Art. 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Personale educativo asilo nido	€ 4.277,00
Art. 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Indennità per particolari responsabilità	€ 2.400,00
Artt. 70 quinquies e 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Indennità per specifiche responsabilità	€ 9.200,00
Art. 70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018	Indennità per particolari condizioni di lavoro	€ 3.101,50
Artt. 24 e 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Indennità di reperibilità	€ 9.192,17
Art. 24 del CCNL del 14.9.2000	Indennità per attività prestata in giorno festivo	€ 1.550,00
Art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018	Indennità di servizio esterno per il	€ 453,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

	personale polizia municipale	
Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	Incentivi tecnici	€ 6.510,00
	Lavoro straordinario	€ 1.000,00
Totale		79.404,67

**Per la parte pubblica**

Dott.ssa Nicosia Concettina – Segretario Comunale – Presidente

Dott. Antonio Lino Alessi – Responsabile dell'Area Amministrativa

Ing. Salvatore Di Giuseppe - Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale

Dott. Mauro Castronovo – Responsabile dell'Area Vigilanza

Handwritten signatures in black ink corresponding to the names of the officials listed to the left. The signatures are: Concettina Nicosia, Antonio Lino Alessi, Salvatore Di Giuseppe, and Mauro Castronovo.

**Per la delegazione sindacale**

R.S.U.

Handwritten signature in black ink representing the R.S.U. representative.

**Organizzazioni sindacali di categoria**